

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2004

**che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi**

[notificata con il numero C(2004) 432]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/203/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi. Tali condizioni variano in funzione dello stato sanitario del paese terzo di origine e dello Stato membro di destinazione.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 4, stabilisce che venga definito un modello di certificato per i movimenti in questione.
- (3) È opportuno stabilire un modello unico per i casi disciplinati dal regolamento (CE) n. 998/2003. Si tratta dei casi di introduzione in uno Stato membro diverso dall'Irlanda, dalla Svezia e dal Regno Unito degli animali suddetti in provenienza da tutti i paesi terzi e di introduzione in Irlanda, Svezia e Regno Unito degli stessi animali in provenienza dai paesi terzi figuranti nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.
- (4) Poiché il regolamento (CE) n. 998/2003 si applica a decorrere dal 3 luglio 2004, occorre che la presente decisione si applichi a decorrere dalla stessa data.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena animale e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione stabilisce il modello di certificato per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie domestiche cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, secondo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.

Il summenzionato certificato è richiesto per l'introduzione in uno Stato membro diverso dall'Irlanda, dalla Svezia e dal Regno Unito degli animali suddetti in provenienza da tutti i paesi terzi e per l'introduzione in Irlanda, Svezia e Regno Unito degli stessi animali in provenienza dai paesi terzi figuranti nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.

*Articolo 2*

Il modello di certificato figura in allegato.

*Articolo 3*

Il certificato consta di un'unica pagina redatta almeno nella lingua dello Stato membro di introduzione e in inglese. Esso è compilato in stampatello nella lingua dello Stato membro di introduzione o in inglese.

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

Le parti da I a V del certificato devono essere rilasciate e firmate da un veterinario ufficiale designato dall'autorità competente del paese speditore o da un medico veterinario autorizzato dall'autorità competente. In quest'ultimo caso l'autorità competente deve vistare il certificato. Se del caso, le parti VI e VII sono compilate e firmate da veterinari abilitati all'esercizio della medicina veterinaria nel paese speditore.

Il certificato deve essere corredato dei documenti giustificativi, o di una loro copia certificata, compresi i dati relativi alla vaccinazione e il risultato del test sierologico. Tale documentazione deve recare i dati di identificazione dell'animale in questione.

#### Articolo 4

La vaccinazione di cui alla parte IV deve essere effettuata con un vaccino inattivato prodotto almeno in conformità del manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

#### Articolo 5

Il certificato è valido per i movimenti intracomunitari per un periodo di 4 mesi a decorrere dalla data di rilascio oppure fino alla scadenza della vaccinazione di cui alla parte IV, se quest'ultima data è precedente.

Il certificato non è utilizzato per i movimenti di animali provenienti da, o preparati in, paesi non figuranti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 e destinati all'Irlanda, alla Svezia o al Regno Unito, ove si applicano le disposizioni nazionali.

#### Articolo 6

Per i movimenti da un paese terzo figurante nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003, le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento si applicano soltanto in caso di:

- trasferimento diretto verso lo Stato membro di introduzione, oppure
- trasferimento dal paese terzo speditore allo Stato membro di introduzione, con permanenza esclusivamente in uno o più paesi figuranti nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.

Tuttavia, il trasferimento diretto può comprendere il transito in un paese terzo non figurante nell'allegato II per via marittima od aerea purché l'animale rimanga entro il perimetro di un aeroporto internazionale di tale paese o confinato sulla nave.

#### Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

#### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie domestiche cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, secondo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.



**CERTIFICATO VETERINARIO  
PER CANI, GATTI E FURETTI DOMESTICI INTRODOTTI NELLA  
COMUNITÀ EUROPEA  
PER MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE  
[Regolamento (CE) n. 998/2003]**

VETERINARY CERTIFICATE FOR DOMESTIC DOGS, CATS AND FERRETS ENTERING THE  
EUROPEAN COMMUNITY FOR NON-COMMERCIAL MOVEMENTS (Regulation (EC) No 998/2003)

**PAESE di spedizione dell'animale** COUNTRY of dispatch of the animal: \_\_\_\_\_

**Numero di serie del certificato** Serial number of the Certificate: \_\_\_\_\_

**I. PROPRIETARIO/RESPONSABILE CHE ACCOMPAGNA L'ANIMALE**  
OWNER/RESPONSIBLE PERSON ACCOMPANYING THE ANIMAL

Nome First name:

Cognome Surname:

Indirizzo Address:

Codice postale Postcode:

Città City:

Paese Country:

Numero di telefono Telephone:

**II. DESCRIZIONE DELL'ANIMALE** DESCRIPTION OF THE ANIMAL

Specie Species

Razza Breed:

Sesso Sex:

Manto (colore e tipo) Coat (colour and type):

Data di nascita Date of birth:

**III. IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE** IDENTIFICATION OF THE ANIMAL

Numero di microchip Microchip number:

Localizzazione del microchip Location of microchip:

Data di impianto del microchip Date of microchipping:

Numero di tatuaggio Tattoo number:

Data del tatuaggio Date of tattooing:

**IV. VACCINAZIONE ANTIRABBICA** VACCINATION AGAINST RABIES

Fabbricante e nome del vaccino  
Manufacturer and name of vaccine:

Numero di lotto  
Batch number:

Data di vaccinazione  
Vaccination date:

Valida fino al  
Valid until:

**V. TEST SIEROLOGICO ANTIRABBICO (nei casi richiesti)** RABIES SEROLOGICAL TEST (when required)

Il sottoscritto dichiara di aver esaminato i risultati ufficiali di una prova sierologica effettuata presso un laboratorio riconosciuto dall'UE a partire da un campione prelevato sull'animale in data (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_, che attestano un titolo di anticorpi neutralizzanti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 IU/ml.

I have seen an official record of the result of a serological test for the animal, carried out on a sample taken on (dd/mm/yyyy) \_\_\_\_\_, and tested in an EU-approved laboratory, which states that the rabies neutralising antibody titre was equal to or greater than 0.5 IU/ml.

<b>VETERINARIO UFFICIALE O VETERINARIO AUTORIZZATO DALL'AUTORITÀ COMPETENTE (*)</b> (in quest'ultimo caso l'autorità competente deve vistare il certificato) <b>OFFICIAL VETERINARIAN OR VETERINARIAN AUTHORISED BY THE COMPETENT AUTHORITY*</b> (in the latter case, the competent authority must endorse the certificate)	
Nome <i>First name</i> :	Apellidos <i>Surname</i> :
Indirizzo <i>Address</i> :	FIRMA, DATA E TIMBRO SIGNATURE, DATE & STAMP:
Codice postale <i>Postcode</i> :	
Città <i>City</i> :	
Paese <i>Country</i> :	
Numero di telefono <i>Telephone</i> :	
(*) Cancellare la dicitura inutile <i>Delete as applicable</i>	

<b>VISTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE</b> (Non richiesto se il certificato è firmato da un veterinario ufficiale) <b>ENDORSEMENT BY THE COMPETENT AUTHORITY</b> (Not necessary when the certificate is signed by an official veterinarian)
DATA E TIMBRO <i>DATE &amp; STAMP</i> :

<b>VI. TRATTAMENTO CONTRO LE ZECICHE (nei casi richiesti)</b> <b>TICK TREATMENT</b> (when required)	
Fabbricante e nome del prodotto <i>Manufacturer and name of product</i> :	
Data e ora del trattamento (gg/mm/aaaa + ora sulle 24 ore) <i>Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock)</i> :	
Nome del veterinario <i>Name of veterinarian</i> :	
Indirizzo <i>Address</i> :	FIRMA, DATA E TIMBRO SIGNATURE, DATE & STAMP:
Codice postale <i>Postcode</i> :	
Città <i>City</i> :	
Paese <i>Country</i> :	
Numero di telefono <i>Telephone</i> :	

<b>VII. TRATTAMENTO CONTRO L'ECHINOCOCCUS (nei casi richiesti)</b> <b>ECHINOCOCCUS TREATMENT</b> (when required)	
Fabbricante e nome del prodotto <i>Manufacturer and name of product</i> :	
Data e ora del trattamento (gg/mm/aaaa + ora sulle 24 ore) <i>Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock)</i> :	
Nome del veterinario <i>Name of veterinarian</i> :	
Indirizzo <i>Address</i> :	FIRMA, DATA E TIMBRO SIGNATURE, DATE & STAMP:
Codice postale <i>Postcode</i> :	
Città <i>City</i> :	
Paese <i>Country</i> :	
Numero di telefono <i>Telephone</i> :	

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

1. L'identificazione dell'animale (tatuaggio o microchip) deve essere stata verificata prima di riportare qualsiasi indicazione sul certificato.
2. Il vaccino antirabbico utilizzato deve essere un vaccino inattivato prodotto conformemente alle norme UE.
3. Il certificato è **valido per 4 mesi a decorrere dalla firma** da parte del veterinario ufficiale o dal visto dell'autorità competente, oppure fino alla scadenza della vaccinazione di cui alla parte IV, se quest'ultima data è precedente.
4. Gli animali provenienti da, o addestrati in, paesi terzi non figuranti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 non possono essere introdotti in Irlanda, Svezia o nel Regno Unito, né direttamente né attraverso un altro paese figurante nell'allegato II se non sono conformi alle rispettive disposizioni nazionali.

**CONDIZIONI APPLICABILI [Regolamento (CE) n. 998/2003]****A) INTRODUZIONE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALL'IRLANDA, DALLA SVEZIA E DAL REGNO UNITO**

- 1) In provenienza da un paese terzo figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003:  
Devono essere compilate le parti I, II, III e IV (nonché VII per la Finlandia) Devono essere compilate conformemente alle disposizioni nazionali, e possono essere compilate in un paese figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, la parte VII in caso di successivo movimento verso la Finlandia e le parti V, VI e VII in caso di successivo movimento verso l'Irlanda, la Svezia o il Regno Unito.
- 2) In provenienza da un paese terzo non figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003:  
Devono essere compilate le parti I, II, III, IV e V (nonché VII per la Finlandia). Il campione cui si fa riferimento nella parte V deve essere stato prelevato oltre 3 mesi prima della data di introduzione. Per successivi movimenti verso l'Irlanda, la Svezia o il Regno Unito, cfr. nota 4. In caso di successivo movimento verso la Finlandia, deve essere compilata la parte VII [cfr. precedente punto 1, lettera A)].

**B) INTRODUZIONE IN IRLANDA, SVEZIA E REGNO UNITO**

- 1) In provenienza da un paese terzo figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003:  
Devono essere compilate le parti I, II, III, IV, V, VI e VII (parti III, V, VI e VII in conformità delle disposizioni nazionali)
- 2) In provenienza da un paese terzo non figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003: il certificato non è valido (Cfr. nota 4).

**NOTES FOR GUIDANCE**

1. *Identification of the animal (tattoo or microchip) must have been verified before any entries are made on the certificate.*
2. *The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OIE standards.*
3. *The certificate is valid for 4 months after signature by the official veterinarian or endorsement by the competent authority, or until the date of expiry of the vaccination shown in Part IV, whichever is earlier.*
4. *Animals from, or prepared in, third countries not listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003, may not enter Ireland, Sweden or the United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex II unless brought into conformity with national rules.*

**CONDITIONS APPLYING (Regulation (EC) No 998/2003)****A) ENTRY IN A MEMBER STATE OTHER THAN IRELAND, SWEDEN AND TO UNITED KINGDOM**

- 1) *from a third country listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003:  
Parts I, II, III, and IV must be completed (and VII for Finland)  
In case of a subsequent movement to Finland, Part VII and to Ireland, Sweden or the United Kingdom, Parts V, VI and VII must be completed in compliance with national rules, and may be completed in a country listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003*
- 2) *from a third country not listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003:  
Parts I, II, III, IV and V must be completed (and VII for Finland). The sample referred to in part V must have been taken more than three months before the entry. For subsequent movement to Ireland, Sweden or the United Kingdom - See Note 4. In case of a subsequent movement to Finland, Part VII must be completed (see A)1) above)*

**B) ENTRY IN IRELAND, SWEDEN AND THE UNITED KINGDOM**

- 1) *from a third country listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003:  
Parts I, II, III, IV, V, VI and VII must be completed (parts III, V, VI and VII complying with national rules)*
- 2) *from a third country not listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003: The certificate is not valid - See note 4*